



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

FRANCESCO A. GENOVESE	Presidente
MAURO DI MARZIO	Consigliere
MARCO MARULLI	Consigliere – Rel.
LAURA TRICOMO	Consigliere
MASSIMO FALABELLA	Consigliere

Divorzio – Assegno
divorzile –
Revisione –
Giustificati motivi

Ud. 12/4/2022
Cron.
R.G.N.8965/2020

ORDINANZA

sul ricorso 8965/2020 proposto da:

(omissis) elettivamente domiciliato in (omissis)
, presso lo studio dell'avvocato (omissis), che
lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis),
giusta procura in calce al ricorso
- ricorrente -
contro

(omissis) domiciliata in Roma, Piazza Cavour presso la
cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa
dall'avvocato (omissis), giusta procura in calce al controricorso
- controricorrente -
avverso il il decreto della CORTE D'APPELLO di MESSINA, del
23/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/4/2022 dal Cons. Dott. Marco Marulli.



RITENUTO IN FATTO

1. (omissis) ricorre per cassazione avverso l'epigrafato decreto a mezzo del quale la Corte d'Appello di Messina, adita dal medesimo per la riforma dell'analogo provvedimento del locale Tribunale che, accogliendone parzialmente il ricorso, aveva ridotto l'assegno divorzile pattuito in favore dell'ex coniuge (omissis) ad euro 1800,00 ed aveva revocato l'assegno di mantenimento in favore di uno dei due figli della coppia per la raggiunta autosufficienza economica dello stesso, ha confermato il deliberato di prima istanza e rigettato il proposto reclamo.

La Corte d'Appello, richiamati gli antefatti di causa e ricordato previamente che in base agli accordi intercorsi tra i coniugi e recepiti nella sentenza di divorzio il (omissis) si era obbligato a corrispondere alla (omissis) un assegno divorzile di euro 1800,00 ed un assegno di mantenimento in favore di ciascuno dei due figli dell'importo di euro 1000,00 con l'ulteriore patto che all'atto della raggiunta autosufficienza economica del primo figlio l'assegno divorzile sarebbe aumentato ad euro 2100,00 e ad euro 2500,00 quando fosse divenuto autosufficiente anche il secondo figlio, a confutazione delle ragioni del reclamante – che aveva dato vita ad un nuovo nucleo familiare sposandosi e divenendo padre di due gemelle e che per questo aveva chiesto che fossero riviste le condizioni dell'accordo a suo tempo raggiunto con la (omissis) – ha osservato che la variazione in tal senso determinatasi «è stata considerata dal Tribunale che a cagione di essa ha riformato l'accordo, avendo mantenuto l'assegno divorzile nei limiti di € 1800,00 mensili sebbene alla (omissis) spettassero € 2100,00 secondo le previsioni del predetto accordo essendosi verificata la condizione per tale aumento, ossia il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della figlia (omissis) ». «A bocce ferme» – ha aggiunto il decidente – «la condizione della (omissis) di



coniuge più debole, è inattaccabile, derivando dall'accordo delle parti in ordine all'assegno divorzile; in presenza di mutamenti delle condizioni dell'onere, il vantaggio della (omissis) poteva essere eliso solo dimostrando che le spese sostenute dal (omissis) fossero così cresciute da elidere un divario tra le posizioni reddituali cristallizzato dalla misura dell'assegno pattuito. E il (omissis) non ha reclamato con rilievi concreti – limitandosi a mere petizioni di principio – il suddetto percorso logico argomentativo, che è nelle motivazioni del decreto impugnato».

Il mezzo ora proposto dal (omissis) si vale di sette motivi cui resiste la (omissis) con controricorso.

Memorie di entrambe le parti ex art. 380-bis1 cod. proc.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il ricorso - alla cui cognizione non si oppongono le ragioni preclusive fatte valere in via pregiudiziale dalla controricorrente – deduce con il suo primo motivo la violazione e la falsa applicazione dell'art. 9 l. 1° dicembre 1970 n. 898, segnatamente sotto il profilo dell'omessa valutazione comparativa della condizione economica delle parti in conseguenza dei fatti sopravvenuti ed in esito dei nuovi assetti familiari e alle nuove esigenze economiche. In particolare, censurando l'affermazione operata in decreto circa l'inattaccabilità della condizione di coniuge economicamente più debole in capo alla (omissis) si sostiene che la Corte d'Appello avrebbe errato nel ritenere che «la valutazione della condizione patrimoniale della beneficiaria sarebbe preclusa ed irrilevante in quanto già esistente all'epoca della separazione e come tale già valutata dai coniugi» e nell'aver totalmente «omesso di operare tale valutazione comparativa».

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia l'omesso esame di un fatto storico principale o secondario discusso tra le parti, nonché la



violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Per vero, ragiona il ricorrente, «dalla motivazione resa dalla Corte di merito in ordine alla valutazione dei richiamati fatti storici emerge dunque la totale obliterazione della redditualità delle parti, dei relativi impegni economici e della disparità venutasi a creare: la (omissis) gode di un reddito di € 73.600 per mantenere unicamente se stessa, mentre il (omissis) dispone di € 36.400,00 per mantenere 4 persone. Il corretto esame dei fatti storici avrebbe senz'altro condotto ad una diversa statuizione, emersa invece in senso contrario rispetto alla innegabile decisività delle emergenze dichiarate».

Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dell'obbligo motivazionale ivi previsto. Censurando l'affermazione operata dal giudicante del grado secondo cui l'appellante non avrebbe interposto concrete argomentazioni ai rilievi operati dal provvedimento di primo grado, rileva il ricorrente che la motivazione confermativa in tal modo enunciata dalla Corte d'Appello «è manifestamente illogica e contraddittoria e costituisce una motivazione meramente apparente», posto che a fronte delle eseguite produzioni documentali quali, fra le altre, la certificazione unica 2016, le ultime dichiarazioni dei redditi 2016, 2017 e 2018, la certificazione unica 2014 e la dichiarazione dei redditi della (omissis) e del fatto rappresentato dall'avvenuta costituzione di una nuova famiglia, «le affermazioni della Corte ... sono all'evidenza apodittiche, assertive ... non estrinsecano il percorso argomentativo che l'hanno indotta al richiamato convincimento e realizzano pertanto un tipico esempio di motivazione apparente».

Con il quarto motivo di ricorso si denuncia l'omesso esame di un fatto secondario decisivo ed in particolare «l'omessa applicazione di ragionamento presuntivo in ordine all'entità ed incidenza dei nuovi impegni economici derivanti dalla costituzione della nuova famiglia». Sempre censurando l'affermazione operata dal giudicante del grado



secondo cui l'appellante non avrebbe interposto concrete argomentazioni ai rilievi operati dal provvedimento di primo grado rileva il ricorrente che, qualora non dovessero trovare accoglimento le doglianze esternate nei precedenti motivi, la motivazione adottata dal decidente del grado per rigettare il proposto reclamo non andrebbe per questo meno esente da critica, non avendo, per vero, la Corte d'Appello proceduto «allo svolgimento di un ragionamento presuntivo che avrebbe dovuto compiere sulla base di fatti noti acquisiti all'istruzione per risalire ad un fatto eventualmente ritenuto ignoto ovvero la incidenza e la entità degli oneri economici derivanti dalla nuova famiglia del (omissis)

Con il quinto motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 5, comma 6, l. 898/1970. La censura trae pretesto dai mutamenti intervenuti nel quadro di riferimento sotteso all'istituto dell'assegno divorzile ed argomenta l'erroneità del convincimento espresso al riguardo dal giudice d'appello – che ha giudicato inconferente il rilievo non integrando esso alcuna modifica delle circostanze di fatto influenti sulla revisione dei rapporti economici tra gli ex coniugi – che avrebbe ritenuto «la irrilevanza di ogni valutazione sulla situazione economica della ex moglie e, conseguentemente, del mutato orientamento giurisprudenziale sul punto, in quanto l'assegno era stato valutato dai coniugi sulla base della funzione attribuita all'epoca all'assegno divorzile e della situazione già esistente».

Con il sesto motivo di ricorso si denuncia, in considerazione dell'avvenuta costituzione da parte del (omissis) di una nuova famiglia, «la violazione dei diritti costituzionali della seconda moglie e delle piccole nate dal matrimonio» ed, in particolare, degli art. 2, 29, 30 e 31 Cost., del principio di uguaglianza tra i figli e degli artt. 12 CEDU e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Lamenta il ricorrente che la Corte d'Appello nel rigettare il reclamo «ha tenuto conto unicamente delle esigenze di vita della ex moglie e dei primi due



figli mentre non ha considerato quelle, presenti e future, della nuova moglie e delle altre due piccole nate dal matrimonio con la seconda moglie» incorrendo in tal modo in una grave violazione dei valori tutelati dalle norme richiamate.

Con il settimo motivo di ricorso si denuncia l'erroneità della statuizione di condanna adottata dalla Corte distrettuale in danno del ricorrente in punto di spese, da riformarsi per «l'accoglimento anche parziale del ricorso spiegato».

2. Esaminando congiuntamente i primi sei motivi di ricorso, estrinsecanti tutti la medesima doglianza, l'itinerario critico che per mezzo di essi si dipana rispetto agli enunciati del giudice d'appello merita piena condivisione.

3. Come questa Corte ha più volte chiarito, allorché si procede alla revisione delle condizioni economiche che hanno determinato l'attribuzione dell'assegno divorzile in favore di uno dei coniugi, l'apprezzamento a cui il giudice è chiamato impone una valutazione comparativa della condizione patrimoniale di entrambi i coniugi, che non deve tuttavia consistere in una rinnovata valutazione dei presupposti che hanno comportato a suo tempo il riconoscimento della provvidenza, ma deve limitarsi, anche per la naturale attitudine al giudicato *rebus sic stantibus* che possiedono i provvedimenti pronunciati al riguardo, a prendere atto dei giustificati motivi posti a fondamento della relativa istanza e a registrarne la portata modificativa rispetto all'assetto assunto dai rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi di seguito allo scioglimento del vincolo matrimoniale. «La revisione dell'assegno divorzile di cui all'art. 9 della l. n. 898 del 1970» – si ripete abitualmente – «postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In



particolare, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata» (Cass., Sez. I, 23/04/2019, n. 11177; Cass., Sez. I, 13/01/2017, n. 787; Cass., Sez. I, 2/05/2007, n. 10133).

4. Di questo principio di diritto – a cui va data continuità anche alla luce degli sviluppi che la materia ha conosciuto per effetto di SS.UU. 18287/2018, che, immutando il pregresso quadro di riferimento, ha ritenuto di riconoscere nell'attribuzione dell'assegno divorzile, accanto alla funzione tipicamente assistenziale, anche una funzione perequativa e compensativa in favore del coniuge economicamente più debole, sviluppi di cui questa Corte ha già colto i riflessi che si determinano, segnatamente, in sede giudizio di rinvio (Cass., Sez. I, 23/04/2019, n. 11178) – non crede il collegio che il provvedimento in disamina abbia fatto buon governo.

Per vero la Corte d'Appello e, prim'ancora, il giudice di primo grado, pur non astenendosi dal procedere alla valutazione comparativa sottesa al giudizio di revisione di cui all'art. 9 l. 898/1970, sono pervenuti ad un approdo incoerente rispetto alle allegazioni fattuali a cui aveva proceduto l'odierno ricorrente nel corso del giudizio, evidenziando a fronte degli accordi a suo tempo presi, l'insorgenza di un significativo fatto nuovo rappresentato dall'avvenuta costituzione da parte sua di una nuova famiglia e dalla conseguente assunzione di non secondari obblighi di mantenimento verso i suoi componenti; fatto che, sebbene introducesse rispetto al quadro dei rapporti patrimoniali



tra gli ex coniugi, come scaturito dall'accordo preso a suo tempo, un indubbio elemento di squilibrio a svantaggio dell'odierno ricorrente e si rendesse perciò del tutto idoneo a determinare un più meditato ripensamento degli accordi assunti, è invece rimasto visibilmente ai margini del ragionamento decisorio sviluppato dalla Corte d'Appello che, operandone una valutazione nell'insieme degli altri elementi istruttori, non ne è ha colto in tutta la sua portata l'oggettiva consistenza di cui esso innegabilmente si veste sul terreno patrimoniale alla luce delle nuove frontiere indicate in materia dal diritto vivente.

E dunque il decreto qui impugnato merita sicura cassazione.

5. Né nell'indicare, peraltro, al giudice la via in direzione della quale instradare il giudizio di rinvio, può credersi che il collegio ecceda i limiti del proprio ufficio; per vero il comando che si intende qui impartire vuole rimarcare solo l'inanità di una valutazione che maneggia grandezze di ordine meramente numerico, quando, al contrario, la fisionomia che l'assegno divorzile è venuto ad assumere secondo gli indici della nomofilachia postula un giudizio che deve mostrarsi in linea con i modi in cui si atteggia ora il canone della solidarietà post-matrimoniale e che non si sottrae perciò al metro della legalità che è precipuo compito di questa Corte controllare e, se del caso ripristinare quando sia violata.

6. Accolto perciò il ricorso per quanto di giustizia, il settimo motivo di esso, afferendo, come visto, al tema delle spese di lite, resta conseguentemente assorbito.

7. Il decreto impugnato va dunque doverosamente cassato e la causa va rinviata al giudice *a quo* per il necessario seguito.

P.Q.M.

Accoglie i primi sei motivi di ricorso nei sensi di cui in motivazione e dichiara assorbito il settimo motivo di ricorso; cassa l'impugnato



decreto e rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di Messina che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Dispone omettersi in caso di pubblicazione della presente ordinanza ogni riferimento ai nominativi e agli altri elementi identificativi delle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 12.4.2022.

Il Presidente

Dott. Francesco Antonio Genovese

